

STATUTO

CASA DEL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PINEROLO TO STRADA AI LOSANI
23

Numero REA: TO - 1130906

Codice fiscale: 10409620019

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-07-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 13.214 di raccolta

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1.1 È costituita la società cooperativa denominata "**CASA DEL SOLE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE**" siglabile in "CASA DEL SOLE - S.C.S. Impresa sociale".

1.2 La società ha sede nel Comune di Pinerolo all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione c.c.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 1.2; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 1.2.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni e integrazioni. Si applicano altresì le disposizioni di cui al D.l. 3 luglio 2017, n. 112 relativo alla disciplina delle imprese sociali.

Art. 2 - Durata

2.1 La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana, senza fini di speculazione privata; la Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla Legge 8.11.1991 n. 381 e s.m.i, ha lo scopo:

- di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e di utilità sociale, di cui all'Art 2 del D.L. 3 luglio 2017, n. 112, nei settori dell'assistenza

sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000 n. 328, dell'assistenza socio sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001;

- di realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti e al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

All'uopo la cooperativa si premura di costruire sbocchi occupazionali rivolti ai suoi assistiti e quanti svantaggiati affidati dai servizi in-vianti.

3.2 La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

3.3 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'assemblea dei soci stessi con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

3.4 La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

4.1 Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

- gestione di gruppi appartamento per persone con disturbi mentali in strutture a destinazione abitativa;
- gestione di strutture residenziali riabilitative psichiatriche;
- progetti per il recupero, l'assistenza e le cure dei soggetti affidati alla cooperativa;
- gestioni di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali;

- strutture residenziali e semi-residenziali di accoglienza, anche a carattere socio-terapeutico;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- interventi educativi territoriali, servizi di assistenza scolastica, attività di doposcuola, trasporti agevolati, e le attività strettamente correlate ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, asili-nido;
- centri diurni ed altre strutture di accoglienza, socializzazione ed animazione, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura, le attività sportive ed il turismo sociale;
- laboratori protetti, quali laboratori di restauro, di produzione di ceramiche, di coltivazione, trasformazione e conservazione dei prodotti della terra, allevamento di animali da cortile, norcineria, ecc.; si tratta di laboratori educativo-riabilitativi e non produttivi;
- attività di psico-terapia;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

La Cooperativa potrà inoltre, in via accessoria e nell'ottica della promozione di una reale integrazione sociale delle persone svantaggiate:

- favorire la formazione professionale sia dei propri soci che dei non soci mediante la frequenza di corsi organizzati da Enti pubblici e privati o dalla Cooperativa stessa anche in collaborazione con terzi, tramite lezioni, conferenze, congressi, stages, seminari, tirocini, ecc.;
- organizzare manifestazioni di vario genere (mostre d'arte, rassegne cinematografiche e teatrali, attività editoriali, radiofoniche e televisive, comprensive di produzione e vendita, e simili), in grado di stimolare la cittadinanza alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa può altresì integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, nonché con quella di Enti, Associazioni e Fondazioni, comunque costituite, che si propongano finalità affini o complementari, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazioni-

smo cooperativo.

4.2 La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci cooperatori ordinari

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Essi concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

contribuiscono alla formazione del capitale sociale;

mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.4 Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

5.5 Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di al-

tre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

5.6 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Art. 6 - Categoria speciale di soci operatori

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 La delibera di ammissione del Consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 35, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis c.c.

6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in

qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 - Domanda di ammissione

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede

legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.4 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

7.6 L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7 Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Conferimenti e quote dei soci cooperatori

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro cinquanta.

8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a uno.

8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 9 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria parteci-

pazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 - Obblighi del socio

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 6, inoltre:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

10.4 È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 11 - Diritti dei soci

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di

avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 - Perdita della qualità di socio

12.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 - Recesso del socio

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in-

nanzi il tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 - Esclusione

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;
- i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;
- j) non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimen-

to;

k) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;

l) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 15 - Liquidazione

15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. 24.4, lett. c) e 25, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, c.c.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 - Morte del socio

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

17.1 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel

termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) e), g), j), k) e l), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

17.4 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI VOLONTARI

Art. 18 - Requisiti

18.1 Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381/1991 e dell'art. 14 del D. lgs 155/2006, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

18.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 19 - Domanda di ammissione

19.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 25 euro né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci operatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

19.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

19.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei so-

ci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 20 - Obblighi

20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 9; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

20.2 Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 12, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V - SOCI SOVVENTORI

Art. 21 - Soci sovventori

21.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 22 - Conferimento e quote dei soci sovventori

22.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro venticinque ciascuna.

22.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a quattro.

Art. 23 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

23.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

23.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

23.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 24 - Deliberazione di emissione

24.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

24.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

24.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

24.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 25 - Recesso dei soci sovventori

25.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

25.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 - Elementi costitutivi

26.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 27.4 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

26.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

26.3 Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento

Art. 27 - Bilancio di esercizio

27.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2022.

27.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

27.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

27.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

27.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

- a) è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi o riserve in favore di amministratori, soci, lavoratori e collaboratori, richiamandosi al riguardo quanto disposto dall'art. 3 del Dlgs 155/2006;
- b) è vietata la remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti dai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dal primo comma, lettera a) dell'art. 2514 c.c.;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari, diversi pertanto da quote o azioni, non potrà essere superiore a cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento, se sottoscritti da soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari autorizzati;
- d) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;
- c) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

27.6 L'organo amministrativo compilerà anche il progetto di bilancio sociale, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 155/2006, secondo le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da presentare alla assemblea unitamente al bilancio di esercizio e da depositare al Registro delle Imprese, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte della Cooperativa.

Art. 28 - Ristorni

28.1 L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive modificazioni).

28.2 I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

28.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII - Decisioni dei soci. Competenze e modalità

Art. 29 - Decisioni dei soci

29.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

29.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

29.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 30 e 31.

29.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppu-

re quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.

Art. 30 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta

30.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

30.2 Ai soci è assegnato il termine di dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

30.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

30.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

30.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

30.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

30.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 31 - Decisioni mediante consenso espresso per iscritto

31.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 30. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

31.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art. 32.2.

31.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

31.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

31.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 32 - Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum

32.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 30 e 31 del presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 24.2 se socio sovventore oppure dall'art. 31.3 se socio cooperatore persona giuridica.

32.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 33 - Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare

33.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 33.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

33.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

33.3 L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettro-

nica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

33.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

33.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 34 - Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare: costituzione e quorum deliberativi

34.1 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

34.2 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 35 - Votazioni

35.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

35.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

35.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità

e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 36 - Voto

36.1 Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

36.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

36.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24.2.

36.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.6, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

36.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 37 - Presidenza dell'assemblea

37.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VIII - Amministrazione

Art. 38 - Amministrazione

38.1 La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione.

38.2 Il Consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

38.3 La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione

è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

La carica di amministratore è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità, e indipendenza. Pertanto entro cinque giorni dalla data di prima convocazione della assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di componenti del consiglio di amministrazione, chi intende candidarsi dovrà depositare presso la sede sociale il suo curriculum vitae, dal quale dovrà risultare:

- le qualifiche e le attività artistiche o comunque svolte nel settore di operatività della cooperativa;
- eventuali incarichi, collaborazioni o rapporti di dipendenza in qualsiasi altra organizzazione, anche se non determinante incompatibilità con la carica di amministratore;
- l'inesistenza delle seguenti cause di ineleggibilità:

avere subito condanne penali per reati che comportano l'interdizione da pubblico servizio o essere sottoposto a misure di prevenzione.

Chi sia stato eletto nonostante le cause di incompatibilità di cui sopra, anche sopravvenute alla nomina, decade dalla carica.

38.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi.

38.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 39 - Compiti degli amministratori

39.1 Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

39.2 Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

39.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

39.4 Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari della attività della cooperativa

La cooperativa, al fine di informare e consultare i lavoratori ed i de-

stinatari delle attività darà comunicazione delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione potrà indire apposite riunioni al fine di consultare e informare lavoratori e destinatari delle attività.

Su proposta dell'organo amministrativo ed approvazione dalla assemblea dei soci, potrà essere adottato un Regolamento che prevede per i lavoratori e destinatari dell'attività della Cooperativa forme di coinvolgimento, e cioè di meccanismi, compresi informazione, consultazione o partecipazione, mediante i quali esercitare un'influenza sulle decisioni adottate nell'ambito della impresa.

Art. 40 - Metodi decisionali semplificati

40.1 Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo art. 41, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

40.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

40.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

40.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il fax e la posta elettronica.

40.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 41 - Metodo decisionale collegiale

41.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scis-

sione, nonché le decisioni di aumento di capitale), e dall'art. 2544, comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici), ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del Consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

41.2 A tal fine il Consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

41.3 Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 42 - Integrazione del Consiglio

42.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

42.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

42.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 43 - Compensi agli amministratori

43.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 44 - Rappresentanza

44.1 Il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

44.2 Egli può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

44.3 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi auto-

rità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

44.4 In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

44.5 Il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX - Organo di controllo

Art. 45 - Collegio sindacale

45.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del Collegio sindacale che ha anche funzioni di revisione legale dei conti.

45.2 Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

45.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 46 - Compiti

46.1 Il Collegio sindacale esercita le funzioni di revisione legale dei conti. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 47 - Organo di controllo facoltativo

47.1 Quando la nomina del Collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito Registro.

47.2 In caso di nomina facoltativa del Collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e ss. c.c.

TITOLO X - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 48 - Scioglimento anticipato

48.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 49 - Devoluzione patrimonio finale

49.1 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 50 - Regolamenti

50.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo

amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

50.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 51 - Divieti

51.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire anche in forma indiretta, utili ed avanzi di gestione, comunque denominati nonchè fondi o riserve in favore di amministratori, soci, lavoratori e collaboratori;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

51.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 52 - Rinvio

52.1 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. In mancanza trovano comunque applicazione le norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime.

MONICA SECCHI

GARELLO IGOR

FALCO MARIA TERESA

EMANUELA LAZZERINI NOTAIO